

**Accordo per la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche
e la trasformazione del regime previdenziale degli iscritti attivi
del Fondo della ex Banca di Roma
a seguito della confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo
in base all'Accordo 29 gennaio 2019**

Il giorno 12/8/2019 in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e UNISIN

premessi che

- per attuare la rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione, garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l'equità distributiva e altresì riconoscendo la particolare importanza e urgenza della semplificazione della previdenza complementare finalizzata a rendere più coerente il sistema con l'evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del trattamento previdenziale complementare nonché la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse, in data 8 ottobre 2015 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Programmatico di Percorso con cui hanno concordato la necessità di attuare un processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo;
- le Parti, allo scopo di realizzare detto processo hanno quindi progressivamente stipulato diversi successivi accordi (10 novembre 2015, 4 dicembre 2015, 4 febbraio 2017, 1 febbraio 2018, 14 febbraio 2018, 1 marzo 2018, 29 gennaio 2019) relativi alla concentrazione dei cd. ex "fondi interni", del Fondo Pensione di Gruppo (Albo Covip nr. 1101), del Fondo Pensione Banca di Roma (Albo Covip nr. 1162), del Fondo Pensione Caccianiga (Albo Covip nr. 1119) e del Fondo Pensione CR Trieste (Albo Covip nr. 1264) nonché alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici e alla trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita/capitalizzazione collettiva a contribuzione definita e a capitalizzazione collettiva (ex "fondi interni");
- in particolare le Parti, con gli Accordi 1° marzo 2018 e 29 gennaio 2019, hanno conferito mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la percorribilità, fermo il positivo esito del complessivo percorso di concentrazione nel Fondo di Gruppo, a valere su tutti i fondi a prestazione definita/capitalizzazione collettiva di eventuali ulteriori intese inerenti:
 - la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione;
 - la trasformazione del regime a prestazione definita/capitalizzazione collettiva in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi;
 - l'adozione di modifiche statutarie anche in riferimento alle modalità di computo delle prestazioni (relativamente al Fondo CR Torino, al Fondo Caccianiga e al Fondo CR Trieste);
- in relazione a detto mandato, la Commissione Tecnica Centrale, espletati i necessari approfondimenti in riferimento alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche nonché alla trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi, avute presenti le apposite valutazioni attuariali, ha raggiunto le determinazioni qui di seguito riportate:

*"Verbale di Commissione Tecnica Centrale
sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche
e trasformazione del regime previdenziale
degli iscritti attivi del Fondo della ex Banca di Roma
a seguito della confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo
in base all'Accordo 29 gennaio 2019*

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale.

Art. 2

Avute presenti le determinazioni contenute nell'Accordo stipulato il 29 gennaio 2019 e di cui in premessa relativamente alla confluenza del Fondo ex BdR nel Fondo Pensione di Gruppo, che qui si intende integralmente richiamato – fermo il positivo esito delle apposite consultazioni assembleari - le Parti concordano di conferire ai percettori di trattamenti pensionistici a valere su detto fondo la facoltà di optare per la capitalizzazione della rendita residua, calcolata dall'attuario secondo le best practice di settore. Al riguardo si unisce la tabella, predisposta dall'attuario incaricato, sulla base di "profili tipo", elaborata in base ai dati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2018 e alla riduzione annua delle prestazioni pari al 7,2% fino al 2023 (anno dal quale la pensione annua è stata mantenuta costante):

<i>N</i>	<i>TIPO PEN.</i>	<i>Età</i>	<i>Sesso</i>	<i>Pensione annua</i>	<i>Importi complessivi</i>
1	<i>Pensionato diretto</i>	65	<i>M</i>	1.000	11.800
2	<i>Pensionato diretto</i>	65	<i>F</i>	1.000	11.800
3	<i>Pensionato Superstite</i>	65	<i>M</i>	1.000	10.500
4	<i>Pensionato Superstite</i>	65	<i>F</i>	1.000	11.600
5	<i>Pensionato diretto</i>	75	<i>M</i>	1.000	8.600
6	<i>Pensionato diretto</i>	75	<i>F</i>	1.000	8.600
7	<i>Pensionato Superstite</i>	75	<i>M</i>	1.000	7.400
8	<i>Pensionato Superstite</i>	75	<i>F</i>	1.000	8.500
9	<i>Pensionato diretto</i>	85	<i>M</i>	1.000	5.100
10	<i>Pensionato diretto</i>	85	<i>F</i>	1.000	5.100
11	<i>Pensionato Superstite</i>	85	<i>M</i>	1.000	4.400
12	<i>Pensionato Superstite</i>	85	<i>F</i>	1.000	5.100

L'ammontare effettivo dell'offerta di capitalizzazione sarà costruito in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato (tipologia, età, genere, pensione) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo ex BdR e dalle capacità di redditività dello stesso.

Sotto il profilo delle tempistiche di liquidazione dell'importo complessivamente spettante, l'erogazione avverrà in una o più "tranche", la prima di importo definito sulla base della liquidabilità ad una determinata data degli asset del Fondo ex BdR, le eventuali ulteriori di importo variabile, in funzione della percentuale di adesione al

piano di capitalizzazione e dell'effettivo valore di realizzo sul mercato nello smobilizzo delle attività patrimoniali.

Inoltre, detto importo sarà diminuito delle rendite eventualmente erogate mensilmente nel periodo intercorrente tra l'esercizio dell'opzione e la liquidazione effettiva del capitale.

Il calcolo del valore spettante di cui al precedente capoverso fa riferimento all'importo del trattamento pensionistico in pagamento. Restano pertanto esclusi ricalcoli e conguagli a qualsiasi titolo o causa.

L'opzione di cui sopra, da esercitarsi in forma scritta a pena di decadenza entro la data indicata nella lettera di offerta che sarà inviata agli interessati, verrà avviata, salvi i necessari tempi tecnici, entro il 2020 con la rinuncia alla rendita erogata dal Fondo ex BdR e, in conseguenza, ad ogni correlata pretesa.

Al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL ABI – di cui le Parti confermano la piena efficacia anche nei confronti di personale in quiescenza proveniente dal settore della riscossione - secondo i criteri di cui all'apposita comunicazione che, unitamente al verbale di conciliazione e al presente Verbale, verranno inoltrati a tutti gli interessati.

Art. 3

Le Parti concordano che, entro gli stessi termini e nelle stesse misure e modalità di comunicazione di cui all'articolo 2, gli iscritti al Fondo ex BdR che, alla data dell'offerta risultino aver diritto ad un trattamento pensionistico differito da parte del Fondo in parola devono optare per una delle seguenti alternative:

- il riscatto del valore attuale della rendita spettante;*
- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare del valore attuale della rendita spettante.*

I termini, le misure e le modalità applicabili all'opzione effettuata sono gli stessi di cui all'art. 2 del presente Verbale.

In caso di mancato esercizio di una delle due opzioni di cui 1° capoverso, si presume prescelto il riscatto della posizione così come sopra valutata ed il relativo importo, di cui al primo alinea dell'art. 2, infruttifero a partire dal 1° gennaio 2020, viene messo a disposizione dell'avente diritto per la successiva liquidazione.

Con l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, ovvero con l'attivazione della previsione di cui al 3° capoverso, s'intende risolto ogni rapporto con il Fondo ex BdR.

Art. 4

In esito alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche - rispetto alla quale le Parti convengono di effettuare un apposito incontro di verifica in sede di Commissione Tecnica Centrale Previdenza in occasione del quale saranno altresì fornite le ulteriori esemplificazioni di "profili tipo" in tema di reversibilità - ferme le disponibilità patrimoniali necessarie e avute presenti le determinazioni contenute nell'Accordo stipulato il 29 gennaio 2019, le Parti concordano altresì di conferire ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente Verbale la facoltà di optare per la trasformazione del proprio attuale regime previdenziale da prestazione definita a quello della capitalizzazione individuale attraverso il conferimento nella

stessa posizione individuale già in essere presso la sezione II del Fondo Pensione di Gruppo di una dotazione iniziale chiamata "capitale di mobilità".

Tale "capitale" è stato calcolato individuando otto "profili tipo" - differenziati in base alle principali caratteristiche quali età, genere, anzianità di iscrizione al Fondo - nonché calcolando il valore attuale medio dell'importo della pensione annua al 31.12.2018 che sarà erogata dal Fondo ex BdR dall'epoca di maturazione del primo diritto utile per la pensione secondo quanto previsto statutariamente, tenuto conto delle riduzioni già in essere presso il Fondo fino al 2023, fino ad esaurimento degli impegni.

Al riguardo si unisce la tabella, predisposta dall'attuario incaricato, elaborata in base ai dati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2018 e fino ad esaurimento del patrimonio:

Età	Sesso	Anno di pension.	Anz. Fondo	Pensione annua	Van oneri maturati
52	M	2034	27	1.000	6.600
52	F	2032	27	1.000	7.500
55	M	2031	30	1.000	7.300
55	F	2030	30	1.000	7.800
59	M	2027	35	1.000	8.300
59	F	2026	35	1.000	8.800
63	M	2019	40	1.000	12.400
63	F	2019	40	1.000	12.400

L'ammontare effettivo del "capitale di mobilità", determinato ai fini dell'offerta di trasformazione del proprio regime previdenziale da prestazione definita a capitalizzazione individuale, sarà costruito in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato (tipologia, età, genere, pensione, reversibilità, invalidità, inabilità) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo ex BdR e dalle capacità di redditività dello stesso.

Riguardo ai risultati ottenuti si fa presente che, a parità di categoria, età, anzianità e retribuzione al 31.12.2018, sull'importo della pensione influisce l'anno di pensionamento e sull'ammontare delle riserve le diverse ipotesi demografiche inerenti la mortalità e la probabilità di lasciare famiglia, oltre che il tasso di attualizzazione utilizzato (1,25% - termini reali). Sulle valutazioni influisce la dinamica delle retribuzioni passate.

NOTA A VERBALE

Il conferimento del "capitale di mobilità" alla Sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo di cui al comma 1 comporterà il mantenimento della qualifica di "vecchio iscritto" con conseguente applicazione delle vigenti previsioni di legge anche in materia di liquidazione della posizione previdenziale individuale così costituita; inoltre, per quanto attiene il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), verrà conservata efficacia alle scelte effettuate ai sensi

del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni, fermo quanto previsto dal Protocollo 18 dicembre 2006 e dalle vigenti disposizioni di legge per coloro i quali non abbiano conferito detto TFR, anche parzialmente, a previdenza complementare.

L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere effettuato per iscritto a pena di decadenza entro il termine che sarà indicato nella lettera (contenente i dati economici utili per effettuare l'opzione in parola) che sarà inviata agli interessati e si intende perfezionato con la rinuncia al trattamento derivante dal Fondo ex BaR ed ad ogni correlata pretesa.

Al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL ABI – di cui le Parti confermano la piena efficacia anche nei confronti del personale in quiescenza proveniente dal settore della riscossione - secondo i criteri di cui all'apposita comunicazione che, unitamente al verbale di conciliazione e al presente Verbale, verranno inoltrati a tutti gli interessati.

Fermi gli adempimenti di cui ai commi che precedono, il conferimento del capitale di mobilità presso la posizione individuale già in essere nella sezione II del Fondo Pensione di Gruppo avverrà con decorrenza dal mese successivo a quello di effettuazione della conciliazione di cui sopra e applicando, a far tempo dal conferimento, nei confronti di ciascun interessato esclusivamente lo Statuto del Fondo di Gruppo tempo per tempo vigente.

Per quanto attiene alla contribuzione aziendale ed individuale, sono confermate le previsioni già in essere per ciascun interessato iscritto alla data del presente Verbale nella sezione II del Fondo di Gruppo.

Art. 5

In virtù di quanto previsto dal presente Verbale, restano impregiudicati i trattamenti già in godimento dei pensionati di cui all'art. 2 che non si avvalgono della facoltà di capitalizzare la rendita, nonché gli eventuali futuri trattamenti pensionistici degli iscritti di cui all'art. 3 che non rientrano nelle previsioni ivi contenute.

Art. 6

Le Parti si danno atto che gli articoli del presente Verbale costituiscono una disciplina unitaria ed inscindibile in ogni sua parte”;

le Parti

– avute presenti le suddette determinazioni

e con anche riferimento all'ambito del complessivo confronto sul completamento degli impegni assunti per la riforma del Welfare, tra i quali la tematica della bilateralità – recepiscono nel presente Accordo le determinazioni della Commissione Tecnica di cui al Verbale sottoscritto il 19 luglio 2019 e concordano altresì quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Per quanto attiene alla contribuzione aziendale ed individuale a valere sulle posizioni costituite presso la sezione II del Fondo di Gruppo a seguito della conciliazione individuale inerente la

trasformazione del proprio regime previdenziale da prestazione definita/capitalizzazione collettiva a contribuzione definita/capitalizzazione individuale da parte di ciascun interessato, le Parti - avuta altresì presente la continuità del "percorso previdenziale" degli iscritti attivi delle forme pensionistiche del Gruppo Unicredit (perimetro Italia) di cui all'Accordo Programmatico 8 ottobre 2015 e successive integrazioni - in luogo delle previsioni di cui all'ultimo cpv. della Nota a Verbale del Verbale di cui in premessa, concordano l'applicazione della stessa aliquota attualmente in essere presso il Fondo di origine fino al raggiungimento del primo requisito utile ai fini INPS. A superamento di detto termine, verranno applicate le previsioni di cui all'Accordo 21 maggio 1997 e successive integrazioni.

Art.3

Le Parti si danno atto che fermi gli adempimenti necessari, il conferimento del complessivo capitale di mobilità presso la posizione individuale di cui al penultimo cpv. della Nota a Verbale del Verbale della Commissione Tecnica del 19 luglio 2019 avverrà in una o più "tranche", la prima - con decorrenza dal mese successivo a quello di effettuazione della conciliazione di cui sopra - di importo definito sulla base della liquidabilità ad una determinata data degli asset del Fondo ex BdR, le eventuali ulteriori di importo variabile, in funzione dell'effettivo valore di realizzo sul mercato nello smobilizzo delle attività patrimoniali.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in sede di incontri di Commissione Tecnica Centrale Previdenza già previsti nella presente intesa, verranno altresì forniti gli elementi di dettaglio concernenti l'attuazione tempo per tempo dall'intesa medesima.

UNICREDIT/Aziende del Gruppo

FABI

FIRST/Cisl

FISAC/Cgil

UNICA

UNISIN